

Allarmi in funzione preventiva

Spese di personale, esame «flessibile»

Francesco Battini

Nell'ambito di una deliberazione più complessa sul preventivo 2006, è stata adottata nei confronti di un Comune pronuncia specifica perché la spesa prevista per il personale superava il limite dettato dal comma 198 Finanziaria 2006 (riduzione dell'1% rispetto al 2004). È forse è la norma più contestata dagli enti, che la giudicano potenzialmente iniqua. Infatti, se il numero dei dipendenti non avesse subito nel tempo diminuzioni, poteva risultare impossibile rispettarla, soprattutto per i piccoli Comuni. Inoltre il riferimento alla spesa del 2004 rischia di essere arbitrario se quell'anno avesse risentito di particolari contingenze.

Anche se disponibili a condividere alcune critiche, le Sezioni della Corte si sono trovate nella condizione di adottare pronunce specifiche, per segnalare agli organi elettivi l'esigenza di evitare le sanzioni all'epoca connesse alla violazione del limite anche a consuntivo. In un caso, ad esempio, un altro ente aveva subito proprio nel 2004 le restrizioni conseguenti alla violazione, nel 2003, del Patto di stabilità; nel 2005, sanato il bilancio, aveva dato corso ad assunzioni già deliberate e rinviate. La Sezione ha dato atto di tale particolare situazione, ma ha adottato la pronuncia specifica.

Per tutto ciò, le analisi che la Corte effettuerà sui consuntivi 2006 constateranno, probabilmente, la frequenza residua delle irregolarità di tal tipo; non a caso, d'altra parte, la sanzione del blocco delle assunzioni che conseguiva alla violazione è stata rimossa. La deliberazione qui esaminata riguarda tuttavia una diversa tematica, perché i revisori dell'ente avevano segnalato in contraddittorio che alcune previste esternalizzazioni di servizi comportavano risparmi di spesa sufficienti. La possibilità di realizzare economie di spesa attraverso esternalizzazioni è stata, in verità, ritenuta

corretta e quasi suggerita dal legislatore. Nel caso di specie, tuttavia, le iniziative sono risultate o temporaneamente inefficaci o solo strumentali. In un caso, è stato segnalato che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, il costo relativo al personale assegnato a un'istituzione deve essere computato tra le spese del Comune rilevanti ai sensi del comma 198, «in quanto il ricorso a una delle modalità organizzative previste per l'ottimale erogazione di servizi pubblici avrebbe altrimenti l'effetto di frustrare le finalità di contenimento della spesa perseguite dalla legge».

Risparmi di spesa, secondo l'ente, sarebbero inoltre derivati dal trasferimento a un'altra istituzione della «titolarità della spesa» relativa ai Co.co.co. riferibili

FOCUS SUGLI EFFETTI

La via delle esternalizzazioni per ridurre gli oneri è stata aperta dal legislatore ma deve essere imboccata per generare risparmi reali

a un comparto organizzativo. Posto che la delibera comunale riservava tuttavia all'ente la «gestione amministrativa e contabile legata ai singoli contratti», l'operazione è stata considerata ininfluente, in quanto gli incarichi considerati erano pur sempre conferiti e di fatto remunerati dall'ente per le proprie esigenze.

Con formula "standardizzata" analoga a quella utilizzata per la violazione del Patto, la deliberazione ha sancito che «seppure in sede di preventivo, la constatata violazione del limite posto alla spesa del personale dalla Finanziaria 2006 costituisce un'irregolarità...». Si è segnalata pertanto l'esigenza di apportare le necessarie variazioni di bilancio, o adottare i provvedimenti che garantissero il non riprodursi della violazione in sede di rendiconto.

